

DECISIONE N. 169**dell'11 giugno 1998****relativa al funzionamento e alla composizione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(98/444/CE)**

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

considerando l'articolo 81, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1408/71, secondo le cui disposizioni la Commissione amministrativa è incaricata di favorire e sviluppare la cooperazione fra Stati membri per la modernizzazione delle procedure relative allo scambio di informazioni, in particolare adattando il flusso delle informazioni fra le istituzioni, per effettuare gli scambi telematici, prendendo in considerazione l'evoluzione dell'elaborazione dei dati in ciascuno Stato membro, allo scopo di accelerare la procedura di concessione delle prestazioni;

considerando l'articolo 117c, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, secondo le cui disposizioni la Commissione amministrativa istituisce una Commissione tecnica che elabora relazioni ed emette un parere motivato prima delle decisioni da adottare in virtù degli articoli 117, 117a e 117b e ne stabilisce i metodi di funzionamento e la composizione,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti istituisce la Commissione tecnica per l'elaborazione dei dati di cui all'articolo 117c, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72. Essa viene definita «la Commissione tecnica».
2. Le funzioni della Commissione tecnica sono illustrate all'articolo 117c, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
3. Il mandato strategico della Commissione tecnica per quanto riguarda i suoi compiti specifici è definito dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che può modificarlo a seconda delle esigenze.

Articolo 2

La Commissione tecnica adotta le relazioni e i pareri motivati, se del caso, sulla base di documentazione tecnica e studi. Essa può chiedere alle autorità nazionali competenti qualsiasi informazione ragionevole, che ritiene necessaria per l'esame delle questioni ad essa sottoposte.

Articolo 3

1. La Commissione tecnica è composta da due membri designati da ciascuno Stato membro, uno come membro titolare, l'altro come supplente. Le designazioni di ciascuno Stato membro sono comunicate al segretario generale della Commissione amministrativa dal rappresentante del governo dello Stato membro presso la Commissione amministrativa.
2. Le relazioni e i pareri motivati sono adottati a maggioranza semplice dei membri presenti, con un unico voto per Stato membro espresso dal membro titolare ovvero, in sua assenza, dal supplente. Le relazioni e i pareri motivati della Commissione tecnica debbono indicare se la loro adozione è avvenuta all'unanimità o a maggioranza semplice. Nel caso in cui vi sia una minoranza di parere diverso, devono essere allegate le motivazioni o le riserve della minoranza in questione. Le relazioni e i pareri motivati sono validi soltanto se sono stati adottati in presenza di almeno dodici membri.

3. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee o una persona da lui designata svolge funzioni consultive nell'ambito della Commissione tecnica.

Articolo 4

La carica di presidente della Commissione tecnica viene ricoperta ogni semestre dal membro titolare, ovvero da un altro funzionario designato, appartenente allo Stato il cui rappresentante detiene la carica di presidente di turno della Commissione amministrativa per il periodo in questione. Il presidente della Commissione tecnica riferisce in merito alle attività della Commissione in questione su richiesta del presidente della Commissione amministrativa.

Articolo 5

A titolo straordinario, la Commissione tecnica può proporre l'istituzione di gruppi di lavoro ad hoc per problemi particolari e in questo caso ne definisce i compiti, le scadenze e gli aspetti finanziari. La proposta sarà presentata alla Commissione amministrativa, che deciderà dell'opportunità di istituire il gruppo ad hoc.

Articolo 6

Il Segretariato della Commissione amministrativa prepara e organizza le riunioni della Commissione tecnica e ne redige i relativi verbali.

Articolo 7

La Commissione tecnica presenta per approvazione alla Commissione amministrativa il programma di lavoro dettagliato, stabilito sulla base del mandato strategico. Inoltre la Commissione tecnica presenta annualmente alla Commissione amministrativa una relazione sulle attività e le realizzazioni nel quadro del programma di lavoro, nonché ogni proposta di modifica del programma stesso.

Articolo 8

Ogni azione proposta dalla Commissione tecnica che comporta spese a carico della Commissione delle Comunità europee non può essere realizzata senza l'accordo del rappresentante di questa istituzione.

Articolo 9

Le disposizioni relative alle lingue di lavoro della Commissione tecnica sono le stesse di quelle che figurano nel regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, emendato dall'allegato I all'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati del 1972, dall'allegato I all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati del 1979, allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati del 1985 e dall'allegato I all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica austriaca, della Repubblica finlandese e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati del 1994 e 1995.

Articolo 10

Le disposizioni del regolamento aggiuntivo allegato si applicano alla Commissione tecnica.

Articolo 11

La presente decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 1998.

Peter CLEASBY

*Il presidente della Commissione
amministrativa*

*ALLEGATO***Regolamento aggiuntivo della Commissione tecnica****1. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI**

- a) Qualora il presidente in carica non possa essere presente a una riunione della Commissione tecnica, le funzioni di presidente verranno svolte da uno degli altri rappresentanti designati appartenenti allo stesso Stato membro del presidente in carica.
- b) I membri della Commissione possono partecipare alle riunioni della Commissione tecnica accompagnati da uno o più esperti, qualora gli argomenti da trattare lo giustifichino. Di norma ogni delegazione non può essere composta da più di quattro persone.
- c) Il segretario generale della Commissione amministrativa ovvero, nel caso in cui non possa partecipare, un membro del Segretariato da lui designato, partecipa a tutte le riunioni della Commissione tecnica e dei relativi gruppi di lavoro ad hoc. Sarà accompagnato da membri del Segretariato designati dal segretario generale.
- d) Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee, ovvero la persona da lui designata, può partecipare a qualsiasi riunione della Commissione tecnica o dei relativi gruppi di lavoro ad hoc e può essere accompagnato da una persona da lui designata. Inoltre, nel caso in cui ciò sia pertinente alla questione trattata, potrà partecipare alle riunioni in questione un rappresentante di un altro servizio della Commissione delle Comunità europee.

2. VOTAZIONI

- a) Nel caso in cui un membro della Commissione tecnica ricopra la carica di presidente, il supplente può votare in sua vece.
- b) Si procede alla votazione per appello nominale per ordine alfabetico, iniziando dal paese successivo a quello il cui rappresentante ricopre la carica di presidente della Commissione tecnica.
- c) Nel caso in cui uno dei membri presenti alla votazione si astenga dal voto, dopo l'appello nominale, sarà invitato dal presidente a comunicare i motivi dell'astensione, nel caso in cui desideri farlo.
- d) Nel caso in cui la maggioranza dei membri si astenga, la proposta oggetto della votazione non sarà presa in considerazione.

3. ORDINE DEL GIORNO

- a) L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione della Commissione tecnica viene elaborato dal segretario generale della Commissione amministrativa, d'accordo col presidente della Commissione tecnica e col rappresentante della Commissione delle Comunità europee. Prima di proporre l'inserimento di un punto all'ordine del giorno, il segretario generale può, se del caso, chiedere alle delegazioni interessate di comunicare per iscritto il loro parere sulla questione.
- b) In linea di massima, l'ordine del giorno provvisorio comprende punti che sono stati oggetto di una richiesta da parte di uno dei membri o del rappresentante della Commissione delle Comunità europee, nonché, se del caso, le relative note pervenute al Segretariato della Commissione amministrativa almeno venti giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.
- c) L'ordine del giorno provvisorio viene inviato almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione ai membri della Commissione tecnica, al rappresentante della Commissione delle Comunità europee e a qualsiasi altra persona che parteciperà alla riunione. La documentazione relativa ai punti che figurano all'ordine del giorno viene fatta loro pervenire non appena disponibile.
- d) All'inizio di una riunione, la Commissione tecnica approva l'ordine del giorno della riunione. Per l'inserimento all'ordine del giorno di punti diversi da quelli che figurano sull'ordine del giorno provvisorio è necessario un voto all'unanimità della Commissione tecnica. Salvo casi urgenti, i membri della Commissione tecnica possono riservare la loro posizione definitiva fino alla riunione successiva per quanto riguarda punti che figurano all'ordine del giorno provvisorio per i quali non hanno ricevuto la relativa documentazione nella propria lingua, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

4. GRUPPI DI LAVORO AD HOC

- a) I gruppi di lavoro ad hoc sono presieduti da un esponente designato dal presidente della Commissione tecnica, d'accordo col rappresentante della Commissione delle Comunità europee o, in mancanza di questo, da un esperto che rappresenti lo Stato il cui rappresentante ricopre la carica di presidente della Commissione amministrativa.

- b) Il presidente del gruppo di lavoro ad hoc è invitato a partecipare alla riunione della Commissione tecnica nel corso della quale si discute la relazione del gruppo ad hoc in questione.

5. QUESTIONI AMMINISTRATIVE

- a) Il presidente della Commissione tecnica può comunicare al segretario generale della Commissione amministrativa istruzioni per l'organizzazione delle riunioni e per le attività che rientrano nell'ambito delle funzioni della Commissione tecnica.
- b) La Commissione tecnica viene convocata per lettera, inviata ai membri e al rappresentante della Commissione delle Comunità europee dieci giorni lavorativi prima della riunione dal segretario generale della Commissione amministrativa, d'accordo con il presidente della Commissione tecnica.
- c) È prevista la stesura di un verbale per ogni riunione, il quale, in linea di massima, viene approvato nel corso della riunione successiva.
- d) I documenti della Commissione tecnica sono firmati dal presidente.
-